

Appendice FIGC alle Norme sportive antidoping

a cura dell'avv. Gaetano Aita

ART. 1
Commissione Federale Antidoping

1. È istituita con sede in Roma la Commissione Federale Antidoping, ai sensi dell'art. 11.5 del Regolamento dell'attività antidoping.
2. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui al successivo comma 3, si avvale di una Segreteria, messa a disposizione dalla Federazione.
3. La Commissione - nel rispetto delle direttive del C.O.N.I.-NADO e ferma restando l'attività di supporto nell'ambito delle procedure inerenti al gruppo di monitoraggio dei Calciatori (RTP), alle informazioni sulla reperibilità (whereabouts) ed alle esenzioni a fini terapeutici (TUEs) - ha il compito di:
 - a. elaborare, al fine di studio e proposta, progetti e piani di controlli antidoping in competizione e fuori competizione;
 - b. mantenere, secondo le direttive del Presidente Federale o del Vice-Presidente Federale delegato, rapporti e contatti operativi, nella materia dell'antidoping e al fine dei controlli, con gli organismi ufficiali preposti;
 - c. provvedere alla predisposizione e segretazione delle buste contenenti le sequenze numeriche e delle buste destinate al sorteggio, per i controlli in competizione con modalità random tra i Calciatori;
 - d. svolgere tutte le attività intestate ai Rappresentanti federali dal Regolamento così come integrate dal successivo art. 2 della presente Appendice, ovvero coordinare e controllare le attività svolte da questi ultimi, procedendo anche alla loro designazione per singole gare;
 - e. informare anche documentalmente il C.O.N.I.-NADO dell'attività svolta ed i competenti Organi di fatti integranti violazioni delle norme del Regolamento o della presente Appendice;
 - f. svolgere ogni altra funzione nella materia demandata dal Presidente Federale o dal Vice-Presidente delegato.
4. La Commissione è composta da un Presidente, da un massimo di quattro Vice-Presidenti e da non più di undici componenti. Almeno uno dei componenti deve avere la qualità di Medico tesserato per la FMSI **(1)**.
5. La Commissione è nominata per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti Federali **(2)**.
6. La Commissione dura in carica sino al termine della stagione sportiva nella quale termina il quadriennio olimpico **(3)**.
7. Ove la nomina intervenga nel corso del quadriennio olimpico, la Commissione dura in carica secondo la previsione contenuta nel comma 6.
8. I componenti della Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all'attività antidoping.
9. I componenti la Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria non possono avere cariche né incarichi dalle Società Sportive affiliate alla Federazione, né possono avere incarichi di assistenza professionale continuativa ovvero di assistenza o simile attività in materia di doping con tesserati per la Federazione.

Appendice FIGC alle Norme sportive antidoping

10. La violazione del divieto previsto dal comma 9 comporta la decadenza immediata dalla carica o dall'incarico rivestito.
11. Il provvedimento di nomina della Commissione viene trasmesso al CONI-NADO per l'approvazione.

(1) Comma 4 così modificato dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 29 del 21/09/2007. Si riporta il testo del previgente comma 4: La Commissione è composta da un Presidente, due Vice-Presidenti e da un numero di membri determinato dal Consiglio Federale. Almeno uno dei componenti deve avere la qualità di Medico tesserato per la FMSI.

(2) Comma 5 così modificato dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 29 del 21/09/2007. Si riporta il testo del previgente comma 5: La Commissione è nominata per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, sentiti i due Vice-Presidenti Federali.

(3) Comma 6 così modificato dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 29 del 21/09/2007. Si riporta il testo del previgente comma 6: La Commissione dura in carica sino al termine della stagione sportiva nella quale termina il quadriennio olimpico, indipendentemente dalle vicende che possano interessare gli Organi Federali e rimane in carica sino alla nuova nomina.

ART. 2

I Rappresentanti federali antidoping

1. I Rappresentanti federali antidoping vengono nominati annualmente dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti Federali, sentito il Consiglio Federale, nel rispetto delle direttive emanate dal CONI-NADO per la selezione, la formazione e l'aggiornamento.
2. Il provvedimento di nomina dei Rappresentanti antidoping viene trasmesso al CONI-NADO per l'approvazione.
3. Su incarico della Commissione, i Rappresentanti federali antidoping effettuano tutte le operazioni intestate dal Regolamento e dalla presente Appendice ai "Rappresentanti federali – Accompagnatori" (di seguito indicati: Rappresentanti federali) ed a tal fine coadiuvano i "Responsabili dei controlli antidoping – DCO" (di seguito indicati: DCO) e collaborano con gli incaricati CONI-NADO per l'attività di competenza.
4. Il Rappresentante Federale accede agli spogliatoi:
 - a. almeno trenta minuti prima dell'inizio delle gare per le competizioni o per le fasi delle competizioni inserite nel "Piano di distribuzione dei controlli - TDP" (di seguito indicato: TDP) per le quali l'esecuzione del controllo antidoping non è prevista a campione;
 - b. non prima dell'orario di previsto inizio della gara per tutte le competizioni inserite nel TDP, per le quali l'esecuzione del controllo antidoping è prevista a campione;
5. Il DCO ed il Rappresentante federale verificano la rispondenza del locale per le attività antidoping ai requisiti di dotazione previsti nel Regolamento, con piena facoltà di richiedere alla Società ospitante di provvedere a quanto eventualmente necessario.
6. La Società ospitante deve garantire al DCO, al Rappresentante federale ed agli incaricati CONI-NADO la possibilità di accedere e permanere eventualmente a bordo campo per la esecuzione di tutte le attività agli Stessi deputate.
7. Ai DCO, in qualità di incaricati della sessione di prelievo ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento Antidoping, competono le decisioni in tutte quelle situazioni che, eventualmente, non trovino un puntuale riscontro nel Regolamento e nella presente Appendice, come, ad esempio, nel caso di controlli fuori competizione o in competizioni non inserite nel TDP, quando il CONI – NADO abbia disposto l'intervento dei Rappresentanti federali.

ART. 3

Controlli antidoping mirati

1. È facoltà del CONI-NADO disporre anche in competizione controlli mirati integrativi o sostitutivi dei controlli con modalità random tra i Calciatori, di cui alla presente Appendice;
2. La convocazione dei Calciatori che devono essere sottoposti ai controlli antidoping mirati viene effettuata utilizzando il modulo di notifica in Allegato 1.

ART. 4

Condizioni necessarie per la esecuzione del controllo antidoping random in competizione

1. La presentazione della distinta di gara all'Arbitro da parte di una squadra, costituisce, ad ogni effetto, l'unica condizione per poter procedere alla esecuzione del controllo antidoping – di cui alla presente Appendice - per i Calciatori di quella squadra, indipendentemente dalla circostanza che, nei casi previsti dai Regolamenti F.I.G.C., la gara non abbia poi effettivamente inizio ovvero venga interrotta prima del termine regolamentare per qualsiasi circostanza. Per l'eventuale gara di recupero il controllo antidoping verrà effettuato solo su specifico atto dispositivo da parte del CONI - NADO.
2. Se la gara non ha inizio ovvero viene interrotta prima del termine del primo tempo, la procedura per individuare i nominativi dei Calciatori da sottoporre a controllo antidoping avverrà immediatamente dopo la decisione dell'Arbitro, secondo le norme della presente Appendice, per come applicabili alla circostanza.
3. Se una gara delle competizioni o per le fasi delle competizioni inserite nel TDP, per le quali l'esecuzione del controllo antidoping non è prevista a campione, viene rinviata prima della presentazione della distinta di gara da parte di entrambe le squadre, il controllo antidoping verrà automaticamente effettuato quando la gara verrà recuperata.
4. In ogni caso la Società ospitante deve garantire al DCO, al Rappresentante federale ed agli incaricati CONI-NADO la possibilità di accedere e permanere eventualmente a bordo campo per la esecuzione di tutte le attività agli Stessi deputate

ART. 5

Attività preliminari nelle competizioni per le quali l'esecuzione del controllo antidoping non è prevista a campione, con modalità random tra i Calciatori.

1. Salvo diversa disposizione del CONI-NADO, il Rappresentante federale, dopo il suo accesso agli spogliatoi, prende contatto con il DCO e subito dopo:
 - a. riceve la eventuale comunicazione scritta da parte dei Dirigenti Accompagnatori delle squadre del nominativo del Tesserato della Società che svolgerà le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra per le operazioni antidoping. Tale comunicazione è necessaria solo se le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra per le operazioni antidoping vengono svolte da persona diversa:
 - dallo stesso Dirigente Accompagnatore della squadra, ovvero
 - dal Medico della squadra indicato nella distinta di gara;le Società possono nominare come Rappresentante Ufficiale della squadra per le operazioni antidoping un Tesserato della Società che non deve avere, nell'occasione, altre incombenze;
in ogni caso il Dirigente Accompagnatore può sostituire il Rappresentante Ufficiale designato con altro Tesserato, purché non siano già iniziate le operazioni di prelievo;
se per qualsiasi motivo si dovesse determinare l'indisponibilità del Rappresentante Ufficiale, la funzione deve essere svolta dal Dirigente Accompagnatore della squadra ovvero dal Medico di Squadra indicato nella distinta di gara;
 - b. quando possibile, dopo aver predisposto il modulo (Allegato 2) di registrazione delle buste contenenti le sequenze di sorteggio da utilizzare in occasione della gara, richiede al Dirigente della squadra ospitata se intende procedere subito alla scelta della busta

numerata contenente la sequenza di sorteggio predisposta dalla Commissione Antidoping Federale e, nel caso di consenso:

- fa constatare al predetto Dirigente l'integrità delle quattro buste numerate in suo possesso contenenti, ciascuna, una delle sequenze di sorteggio che saranno utilizzate nell'occasione;
- fa scegliere al Dirigente Accompagnatore ovvero, su designazione di quest'Ultimo, ad uno dei calciatori tesserati della Società, nel luogo indicato dal predetto Dirigente, una delle quattro buste contenenti le sequenze di sorteggio e sull'esterno della busta scelta appone i dati relativi alla gara ed alla Società di interesse e la propria firma;
- consegna al Dirigente Accompagnatore l'apposito tagliando con il numero della busta scelta e fa apporre a quest'Ultimo la propria firma sulla busta scelta e sul modulo di registrazione delle buste utilizzate per il sorteggio;
- le operazioni sopra descritte vengono di seguito ripetute, per come applicabili, con la squadra ospitante. La scelta della busta viene effettuata tra le tre rimaste nella disponibilità d'uso;
- l'ordine delle operazioni tra le due squadre può essere invertito, se necessario, dal Rappresentante Federale;
- al termine delle operazioni di cui sopra, il Rappresentante Federale fa controfirmare dal DCO il modulo di registrazione delle buste utilizzate per il sorteggio e le buste scelte;

c. se il Dirigente Accompagnatore di una delle due squadre non dà il proprio consenso alla procedura di cui alla precedente lettera b., per tale squadra le operazioni di scelta della busta contenente la sequenza di sorteggio saranno effettuate secondo la procedura di cui al successivo art. 6, per come applicabile;

d. si fa consegnare dall'Arbitro una copia della distinta di gara presentata dalle squadre, controfirmata da quest'ultimo. In ogni caso se non vi è disponibilità della copia, il Rappresentante federale ha pieno titolo per estrarne copia scritta, anche manuale, facendo controfirmare tale atto dall'Arbitro. Ove tale acquisizione non sia stata effettuata per qualsiasi motivo prima dell'inizio della gara, la stessa deve essere effettuata nell'intervallo tra il primo e secondo tempo di gara.

2. Nel caso di assenza del DCO, il Rappresentante federale ha piena facoltà di effettuare le attività di cui al punto precedente, per come applicabile.

3. Ove per qualsiasi motivo le operazioni di scelta delle buste non si siano concluse secondo le modalità indicate al precedente punto 1. per una od entrambe le due Società, il Rappresentante Federale dopo l'inizio del secondo tempo di gara, fa scegliere la pertinente busta contenente la sequenza di sorteggio dal DCO.

ART. 6

Attività preliminari nelle competizioni per le quali l'esecuzione del controllo antidoping è prevista a campione, con modalità random tra i Calciatori.

1. Salvo diversa disposizione del CONI-NADO, il Rappresentante Federale, dopo il suo accesso agli spogliatoi, prende contatto con il DCO e:

a. si fa consegnare dall'Arbitro, nell'intervallo tra il primo e secondo tempo, una copia della distinta di gara presentata dalle squadre, controfirmata da quest'ultimo. In ogni caso se non vi è disponibilità della copia, il Rappresentante federale ha pieno titolo per estrarre copia scritta, anche manuale, della distinta di cui sopra, facendo controfirmare tale atto dall'Arbitro

Appendice FIGC alle Norme sportive antidoping

- b. informa, nell'intervallo tra il primo e secondo tempo, i Dirigenti accompagnatori delle squadre che la gara è oggetto di controllo antidoping;
 - c. riceve nella sala antidoping la eventuale comunicazione scritta da parte dei Dirigenti Accompagnatori delle squadre del nominativo del Tesserato della Società che svolgerà le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra per le operazioni antidoping. Tale comunicazione è necessaria solo se le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra per le operazioni antidoping vengono svolte da persona diversa:
 - dallo stesso Dirigente Accompagnatore della squadra, ovvero
 - dal Medico della squadra indicato nella distinta di gara;le Società possono nominare come Rappresentante Ufficiale della squadra per le operazioni antidoping un Tesserato della Società che non deve avere, nell'occasione, altre incombenze;
in ogni caso il Dirigente Accompagnatore può sostituire il Rappresentante Ufficiale designato con altro Tesserato, purché non siano già iniziate le operazioni di prelievo;
se per qualsiasi motivo si dovesse determinare l'indisponibilità del Rappresentante Ufficiale, la funzione deve essere svolta dal Dirigente Accompagnatore della squadra ovvero dal Medico di squadra indicato nella distinta di gara;
 - d. dopo aver predisposto il modulo (Allegato 2) di registrazione delle buste contenenti le sequenze di sorteggio da utilizzare in occasione della gara:
 - fa constatare al predetto Dirigente l'integrità delle quattro buste numerate in suo possesso contenenti, ciascuna, una delle sequenze di sorteggio che saranno utilizzate nell'occasione;
 - fa scegliere al Dirigente Accompagnatore ovvero, su designazione di quest'Ultimo, ad uno dei Calciatori tesserati della Società all'uopo convocato, una delle quattro buste contenenti le sequenze di sorteggio e sull'esterno della busta scelta appone i dati relativi alla gara ed alla Società di interesse e la propria firma;
 - consegna al Dirigente Accompagnatore il tagliando portante il numero della busta scelta e fa apporre allo Stesso la propria firma sulla busta scelta e sul modulo di registrazione delle buste utilizzate in occasione della gara;
 - le operazioni sopra descritte vengono di seguito ripetute, per come applicabili, con la squadra ospitante. La scelta della busta viene effettuata tra le tre rimaste nella disponibilità d'uso;
 - l'ordine delle operazioni tra le due squadre può essere invertito, se necessario, dal Rappresentante Federale;
 - al termine delle operazioni di cui sopra, il Rappresentante Federale fa controfirmare dal DCO il modulo di registrazione delle buste utilizzate in occasione della gara e le buste scelte;
2. Ove per qualsiasi motivo le operazioni di scelta delle buste non si siano concluse secondo le modalità indicate al precedente punto 1. per una od entrambe le due Società, il Rappresentante Federale dopo l'inizio del secondo tempo di gara, fa scegliere la pertinente busta contenente la sequenza di sorteggio dal DCO.

ART. 7

Procedura di apertura delle buste contenenti le sequenze di sorteggio per i controlli con modalità random tra i Calciatori

1. Salvo diversa disposizione del CONI-NADO, nell'intervallo tra il primo e secondo tempo di gara e, in ogni caso dopo il completamento di tutte le attività di cui ai precedenti artt. 5 e 6, il Rappresentante Federale se, e soltanto se, è presente il DCO,:
 - a. apre la busta contenente la sequenza assegnata alla squadra ospitata e fa controfirmare, sul dorso la sequenza dal DCO e dal Rappresentante Ufficiale della squadra, se presente;
 - b. verifica unitamente al Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata, se presente, :
 - che la copia della distinta di gara acquisita presso l'Arbitro corrisponda, nei nominativi, ai Calciatori effettivamente scesi in campo;
 - fa sottoscrivere dal Rappresentante Ufficiale della squadra la distinta di gara;
 - nel caso in cui fossero intervenute variazioni, procede alla correzione della distinta di gara facendo controfirmare le singole variazioni a margine dal Rappresentante Ufficiale della squadra;
 - c. controfirma, unitamente al DCO, la distinta di gara;
 - d. le operazioni sopra descritte vengono di seguito ripetute, per come applicabili, con la squadra ospitante;
 - e. l'ordine delle operazioni tra le due squadre può essere invertito, se necessario, dal Rappresentante federale.
2. Al termine delle operazioni di cui al punto precedente, i Rappresentanti Ufficiali delle squadre, se presenti, devono lasciare la sala antidoping.

ART. 8

Individuazione e convocazione dei Calciatori da sottoporre ai controlli antidoping con modalità random

1. Salvo diversa disposizione del CONI-NADO, in ogni gara oggetto di controllo antidoping con modalità random , devono essere sottoposti al controllo due Calciatori per ogni squadra, individuati secondo la procedura di seguito descritta, che deve in ogni caso essere effettuata alla presenza del DCO:
 - a. il Rappresentante federale individua, secondo l'ordine della sequenza di sorteggio assegnata alla Società, i numeri delle quattro righe della distinta di gara utilizzabili per l'esigenza;
il numero eventualmente corrispondente ad una riga vuota non è utilizzabile e sarà pertanto sostituito dal successivo numero, così come indicato nell'ordine della sequenza di sorteggio;
per numeri di riga della distinta di gara, si intende il numero progressivo che contraddistingue dall'alto verso il basso la successione delle righe contenenti i nominativi dei Calciatori inseriti nella distinta di gara;
nel caso in cui nel corso del primo tempo di gara si verifica il ricovero ospedaliero di un Calciatore la corrispondente riga della distinta deve essere intesa come vuota;
 - b. i Calciatori riportati nella distinta di gara nelle prime due righe utilizzabili sono quelli che devono essere sottoposti al controllo antidoping;

- c. i Calciatori riportati nella distinta di gara nelle rimanenti due righe utilizzabili sono quelli che assumono, nell'ordine, le funzioni di Riserva 1 (R1) e Riserva 2 (R2);
2. Al termine delle operazioni indicate al punto precedente il Rappresentante federale:
 - a. compila, in triplice copia, le notifiche di convocazione al controllo antidoping (Allegato 3) e le fa controfirmare al DCO;
 - b. unitamente al DCO, se lo Stesso è disponibile, si porta sul campo e verifica se i Calciatori sorteggiati per essere sottoposti al controllo antidoping siano ancora in campo;
 - c. non prima di 5 minuti dall'orario di prevedibile termine della gara si reca presso le pertinenti aree tecniche e, in alternativa,:
 - consegna le notifiche ai Dirigenti Accompagnatori delle squadre, ovvero
 - comunica ai Dirigenti Accompagnatori delle squadre che la notifica dei Calciatori sorteggiati sarà effettuata al rientro negli spogliatoi, quando la situazione della gara o altre situazioni contingenti, rendono opportuno, nel Suo giudizio, il rinvio della notifica, per garantire il rispetto dell'obbligo inderogabile del contatto visivo con tutti i Calciatori che devono essere sottoposti al controllo antidoping, ovvero
 - accede all'eventuale richiesta da parte del Dirigente Accompagnatore di una squadra di differire la notifica a dopo il rientro negli spogliatoi. In tal caso tale differimento non può in alcun caso protrarsi oltre quindici minuti dopo l'orario di effettivo termine della gara.
3. Ove, per qualsiasi motivo, si dovesse procedere alla notifica dei nominativi dei Calciatori che devono essere sottoposti al controllo antidoping al rientro negli spogliatoi, la comunicazione dell'obbligo può essere effettuata verbalmente e direttamente ai Calciatori interessati da parte del DCO o del Rappresentante federale. In tal caso il Rappresentante Ufficiale della squadra sottoscriverà il modulo di notifica dopo l'avvenuto accesso dei Calciatori nella sala antidoping.
4. Ove fosse stato concesso, su richiesta del Dirigente di una squadra, che la notifica avvenga dopo il rientro nello spogliatoio, il Rappresentante Ufficiale della squadra deve garantire che i Calciatori non facciano la doccia e non procedano ad alcuna minzione, sino a quando, esaurita l'esigenza che ha motivato la richiesta di rinvio della notifica, il DCO o il Rappresentante federale, con l'ausilio del Rappresentante Ufficiale della squadra, accedendo se del caso nello spogliatoio della Squadra, convoca i Calciatori che devono essere sottoposti a controllo antidoping, mantenendo da quel momento il contatto visivo con questi Ultimi.
5. Il contatto visivo tra il il DCO o il Rappresentante federale ed i Calciatori che devono essere sottoposti al controllo antidoping non può in alcun caso essere interrotto dal momento in cui i nominativi degli Stessi sono stati resi noti e sino a quando i Calciatori non abbiano terminato le operazioni antidoping.

ART. 9

Sostituzione dei Calciatori sorteggiati.

1. Se uno dei Calciatori sorteggiati ha subito un infortunio, che abbia reso necessario una sua immediata ospedalizzazione, il Calciatore viene sostituito con il primo dei Calciatori di riserva (R1).
2. Se entrambi i Calciatori sorteggiati hanno subito un infortunio, che abbia reso necessario una loro immediata ospedalizzazione, vengono sostituiti da entrambi i Calciatori di riserva (R1 ed R2).

3. Se le circostanze della gara portano ad una situazione di fatto per la quale non è possibile raggiungere per una squadra, utilizzando i 4 Calciatori individuati ai sensi dell'art.8, comma 1., il numero minimo previsto di 2 Calciatori da sottoporre a controllo antidoping, subentrano, nell'ordine, i Calciatori riportati nelle successive righe utilizzabili della pertinente sequenza di sorteggio.
4. I Calciatori inseriti nella distinta di gara non possono allontanarsi per alcun motivo dagli spogliatoi, salvo i casi di ricovero urgente per infortunio, sino a quando i Calciatori della squadra che devono sottoporsi al controllo antidoping non siano entrati nella sala antidoping.

ART. 10

Atti preliminari alla esecuzione dei prelievi antidoping con modalità random tra i Calciatori

1. Prima di iniziare la sessione dei prelievi il Rappresentante federale:
 - a. fa costatare, se del caso, al Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata la corrispondenza della notifica con la sequenza di sorteggio eventualmente scelta;
 - b. compila in ogni sua parte il foglio contenente la pertinente sequenza di sorteggio e lo fa firmare al DCO ed al Rappresentante Ufficiale della squadra;
 - c. consegna al DCO la copia di spettanza della notifica di convocazione, dopo che la stessa sia stata, in ogni caso, controfirmata dal Rappresentante Ufficiale della squadra.
2. Le operazioni indicate al punto precedente vengono di seguito ripetute per la squadra ospitante, ma tale ordine può essere invertito, se necessario, dal Rappresentante Federale, sentito il DCO.

ART. 11

Procedure sostitutive

1. Nel caso di indisponibilità delle buste contenenti le sequenze di sorteggio, il Rappresentante Federale avverte tempestivamente il DCO ed i Dirigenti accompagnatori delle due squadre che il sorteggio sarà effettuato presso la sala antidoping al termine della gara a cura del DCO, e, in ogni caso, alla presenza di entrambi i Rappresentanti Ufficiali delle squadre.
2. Il primo sorteggio viene effettuato per individuare i Calciatori della squadra ospitata che devono essere sottoposti al controllo antidoping.
3. Espletata tale formalità, il Rappresentante Federale provvede, coadiuvato dal Rappresentante Ufficiale della squadra, alla comunicazione diretta ai Calciatori sorteggiati dell'obbligo di portarsi nel tempo più breve possibile nella sala antidoping e mantiene con gli stessi il necessario contatto visivo.
4. Dopo l'arrivo nella sala antidoping dei Calciatori sorteggiati della squadra ospitata, le operazioni sopra descritte vengono ripetute per la Squadra ospitante.

ART. 12

Relazione di servizio

1. In esito alle operazioni svolte di loro precipua competenza, i DCO ed i Rappresentanti federali redigono una apposita relazione di servizio, nella quale devono essere annotati tutti quei comportamenti o fatti che, nel Loro giudizio ed esclusivamente nell'ambito dell'attività di

propria precipua competenza, non sono stati conformi alle norme del Regolamento e della presente Appendice.

In ogni caso devono essere riportate le evenienze, se intercorse, di seguito descritte:

- indisponibilità del Rappresentante Ufficiale di una squadra;
 - differimento della notifica al rientro negli spogliatoi delle due squadre;
 - differimento della notifica a dopo il rientro della squadra nello spogliatoio e la motivazione esposta dal Dirigente Accompagnatore a sostegno della richiesta poi accolta;
 - motivi della eventuale indisponibilità delle buste contenenti le sequenze di sorteggio e conseguente attivazione della procedura sostitutiva;
 - presenza non di altre persone alle operazioni non prevista dal Regolamento antidoping ;
 - assenza dei Rappresentanti Ufficiali delle squadre alle operazioni di cui all'art. 7 della presente Appendice;
 - effettuazione del controllo ematico.
2. I DCO trasmettono la copia di spettanza della relazione di servizio al CONI NADO via fax, entro il primo giorno feriale successivo alla data della attività effettuata.
3. I Rappresentanti federali trasmettono la copia di spettanza della relazione di servizio alla Commissione Federale Antidoping:
- a. via fax, entro il primo giorno feriale successivo alla data della attività effettuata;
 - b. in originale, se del caso mediante raccomandata, nei tempi più brevi possibili corredata:
 - delle comunicazioni ricevute dalle Società in ordine ai Rappresentanti Ufficiali designati;
 - della copia delle distinte di gara delle due squadre;
 - della copia delle notifiche di convocazione per il controllo antidoping dei Calciatori sorteggiati;
 - delle copie delle sequenze di sorteggio compilate in ogni loro voce corredate delle pertinenti buste di sorteggio;
 - delle buste contenenti i verbali di prelievo antidoping, se affidate dal DCO al Rappresentante Federale per il successivo inoltro alla Commissione Federale Antidoping;
 - del modulo di registrazione delle buste contenenti le sequenze di sorteggio utilizzate in occasione della gara.
3. Il CONI – NADO può richiedere alla Commissione Federale Antidoping, per qualsiasi propria esigenza ed a sua completa discrezione, l'inoltro della intera documentazione, in originale o in copia.

ART. 13

Assenza del Rappresentante Federale

1. Nel caso di assenza, o sopravvenuta indisponibilità del Rappresentante Federale, il DCO lo sostituisce in tutte le attività per come possibile.

ART. 14

Controlli in competizione - assenza del DCO

1. Se il DCO non raggiunge il locale adibito alle operazioni antidoping per un qualsivoglia motivo entro 15 minuti dall'effettivo orario di termine della gara, le attività antidoping previste non vengono più ultimate.

Appendice FIGC alle Norme sportive antidoping

Allegato 1



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - NADO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**NOTIFICA DI CONVOCAZIONE
A CONTROLLO ANTIDOPING SENZA PREAVVISO - NO RANDOM**

Al Sig :

La S.V., su disposizione del Comitato Controlli Antidoping del CONI, deve essere sottoposto a controllo antidoping :

urinario: SI NO
(barrare la casella attiva)

ematico: SI NO
(barrare la casella attiva)

presso :
.....
.....

Per quanto sopra la S.V., da questo momento e fino a quando non raggiunge il luogo sopra indicato utilizzato per il prelievo, è tenuto a porre in essere ogni opportuna cautela al fine di rimanere a contatto visivo continuo:

f con lo scrivente, ovvero

f con il / la Signor da me incaricato in qualità di Accompagnatore.

Il Suo eventuale rifiuto a presentarsi al controllo antidoping sarà punito conformemente alle norme previste dal Regolamento dell'attività antidoping.

Il DCO

L' Accompagnatore

.....
(Firma)

.....
(Firma)

Per ricevuta della Notifica di convocazione al controllo antidoping:

Luogo: **data:** **ora:**

Il Calciatore / La Calciatrice

.....
(Firma)

Originale per il DCO



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - NADO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**NOTIFICA DI CONVOCAZIONE
A CONTROLLO ANTIDOPING SENZA PREAVVISO - NO RANDOM**

Al Sig :

La S.V., su disposizione del Comitato Controlli Antidoping del CONI, deve essere sottoposto a controllo antidoping :

urinario: SI NO
(barrare la casella attiva)

ematico: SI NO
(barrare la casella attiva)

presso :
.....
.....

Per quanto sopra la S.V., da questo momento e fino a quando non raggiunge il luogo sopra indicato utilizzato per il prelievo, è tenuto a porre in essere ogni opportuna cautela al fine di rimanere a contatto visivo continuo:

f con lo scrivente, ovvero

f con il / la Signor da me incaricato in qualità di Accompagnatore.

Il Suo eventuale rifiuto a presentarsi al controllo antidoping sarà punito conformemente alle norme previste dal Regolamento dell'attività antidoping.

Il DCO

L' Accompagnatore

.....
(Firma)

.....
(Firma)

Per ricevuta della Notifica di convocazione al controllo antidoping:

Luogo: **data:** **ora:**

Il Calciatore / La Calciatrice

.....
(Firma)

Copia per il Calciatore / la Calciatrice

Appendice FIGC alle Norme sportive antidoping

Allegato 2



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - NADO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Buste contenenti le sequenze di sorteggio utilizzate in occasione della

Gara: _____

Del: _____

Manifestazione : _____

Il Rappresentante Federale

(firma)

Il DCO

(firma)

Busta n.: _____

scelta dalla Società : _____

Il Dirigente Accompagnatore o il Rappresentante Ufficiale

(firma)

Busta n.: _____

scelta dalla Società : _____

Il Dirigente Accompagnatore o il Rappresentante Ufficiale

(firma)

Originale per il DCO



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - NADO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Buste contenenti le sequenze di sorteggio utilizzate in occasione della

Gara: _____

Del: _____

Manifestazione : _____

Il Rappresentante Federale

(firma)

Il DCO

(firma)

Busta n.: _____

scelta dalla Società : _____

Il Dirigente Accompagnatore o il Rappresentante Ufficiale

(firma)

Busta n.: _____

scelta dalla Società : _____

Il Dirigente Accompagnatore o il Rappresentante Ufficiale

(firma)

Copia per il Rappresentante federale

Appendice FIGC alle Norme sportive antidoping

Allegato 3



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - NADO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**NOTIFICA DI CONVOCAZIONE
AL CONTROLLO ANTIDOPING SENZA PREAVVISO - RANDOM**

Al Dirigente Accompagnatore della Società :

Gara : del

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------|
| 1 | Nome del Calciatore : | Nr. di maglia |
| 2 | Nome del Calciatore : | Nr. di maglia |
| R1 | Nome del Calciatore : | Nr. di maglia |
| R2 | Nome del Calciatore : | Nr. di maglia |

I Calciatori indicati con i numeri 1 e 2 devono essere sottoposti a controllo antidoping.

In ogni caso il rifiuto da parte dei Calciatori a presentarsi al controllo antidoping sarà punito conformemente alle norme previste dal Regolamento dell'attività antidoping.

I Calciatori indicati con **R1** ed **R2** subentrano ai Calciatori indicati con i numeri **1** e **2** nei casi e con le modalità previste dal Regolamento dell'attività antidoping e dall'Appendice dello stesso.

Il Rappresentante Federale

Il DCO

.....
(Firma)

.....
(Firma)

Per ricevuta della Notifica di convocazione al controllo antidoping:

Il Dirigente Accompagnatore

o

Il Rappresentante Ufficiale

.....
(Firma)

.....
(Firma)

Originale per il DCO



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - NADO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**NOTIFICA DI CONVOCAZIONE
AL CONTROLLO ANTIDOPING SENZA PREAVVISO - RANDOM**

Al Dirigente Accompagnatore della Società :

Gara : **del**

- | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Nome del Calciatore : | Nr. di maglia |
| 2 | Nome del Calciatore : | Nr. di maglia |
| R1 | Nome del Calciatore : | Nr. di maglia |
| R2 | Nome del Calciatore : | Nr. di maglia |

I Calciatori indicati con i numeri 1 e 2 devono essere sottoposti a controllo antidoping.

In ogni caso il rifiuto da parte dei Calciatori a presentarsi al controllo antidoping sarà punito conformemente alle norme previste dal Regolamento dell'attività antidoping.

I Calciatori indicati con **R1** ed **R2** subentrano ai Calciatori indicati con i numeri **1** e **2** nei casi e con le modalità previste dal Regolamento dell'attività antidoping e dall'Appendice dello stesso.

Il Rappresentante Federale

Il DCO

.....
(Firma)

.....
(Firma)

Per ricevuta della Notifica di convocazione al controllo antidoping:

Il Dirigente Accompagnatore

o

Il Rappresentante Ufficiale

.....
(Firma)

.....
(Firma)

Copia per il Rappresentante federale

Appendice FIGC alle Norme sportive antidoping

Allegato 4

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - NADO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Relazione sulle attività di controllo antidoping in competizione senza preavviso a: _____

il giorno ___/___/_____ dal DCO : _____ Tess. n°

e dai Rappresentanti Federali : _____

Gara _____ Manifestazione _____

Prelievo ematico SI NO Prelevatore : Tess. n°
(barrare la casella attiva)

SOCIETÀ : Rappresentante Ufficiale Sig.:

Busta di sicurezza scelta n° : Sequenza di sorteggio n°

Nominativi dei Calciatori SOTTOPOSTI al controllo antidoping:

Calciatore 1 :

Calciatore 2 :

Allegati:

Nomina RU Distinta Gara Notifica di Conv. Busta di sicurezza Sequenza Distinta buste

SOCIETÀ : Rappresentante Ufficiale Sig.:

Busta di sicurezza scelta n° : Sequenza di sorteggio n°

Nominativi dei Calciatori SOTTOPOSTI al controllo antidoping:

Calciatore 1 :

Calciatore 2 :

Allegati:

Nomina RU Distinta Gara Notifica di Conv. Busta di sicurezza Sequenza Distinta buste

COMUNICAZIONI:

.....

.....

.....

Buste verbali di prelievo individuali trasmesse in allegato: n° Data: ___/___/_____

Il DCO : Il Rappresentante federale :

Il Rappresentante federale :

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - NADO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Relazione sulle attività di controllo antidoping in competizione senza preavviso a: _____

il giorno ___/___/_____ dal DCO : _____ Tess. n°

e dai Rappresentanti Federali : _____

Gara _____ Manifestazione _____

Prelievo ematico SI NO Prelevatore : Tess. n°
(barrare la casella attiva)

SOCIETÀ : Rappresentante Ufficiale Sig.:

Busta di sicurezza scelta n° : Sequenza di sorteggio n°

Nominativi dei Calciatori SOTTOPOSTI al controllo antidoping:

Calciatore 1 :

Calciatore 2 :

Allegati:

Nomina RU Distinta Gara Notifica di Conv. Busta di sicurezza Sequenza Distinta buste

SOCIETÀ : Rappresentante Ufficiale Sig.:

Busta di sicurezza scelta n° : Sequenza di sorteggio n°

Nominativi dei Calciatori SOTTOPOSTI al controllo antidoping:

Calciatore 1 :

Calciatore 2 :

Allegati:

Nomina RU Distinta Gara Notifica di Conv. Busta di sicurezza Sequenza Distinta buste

COMUNICAZIONI:

.....

.....

.....

Buste verbali di prelievo individuali trasmesse in allegato: n° Data: ___/___/_____

Il DCO : Il Rappresentante federale :

Il Rappresentante federale :

Gara _____

del giorno ____/____/____ Manifestazione _____

1) IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE HA NOMINATO UN RAPPRESENTANTE UFFICIALE PER LE OPERAZIONI ANTIDOPING ?	
Società ospitante : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Società ospitante : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2) CHI HA SCELTO LA BUSTA DI SICUREZZA (Dirigente Accompagnatore, Medico di squadra, Rappresentante Ufficiale, altro tesserato da specificare, DCO)	
Società ospitante : Società ospitata :	
3) QUANDO SONO STATE SCELTE LE BUSTE DI SICUREZZA ?	
Società ospitante : Società ospitata :	
4) AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLE BUSTE DI SICUREZZA ERANO PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ?	
Società ospitante : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Società ospitante : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5) CHI HA FIRMATO I VERBALI COME RAPPRESENTANTE UFFICIALE DELLE SOCIETÀ ?	
Società ospitante	Società ospitata
Calciatore 1 :	Calciatore 1 :
Calciatore 2 :	Calciatore 2 :
6) VI È STATA INTERRUZIONE DELL'OBBLIGO DEL CONTATTO VISIVO CON I CALCIATORI PER QUANTO TEMPO ?	
Società ospitante	Società ospitata
Calciatore 1 : <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	Calciatore 1 : <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
Calciatore 2 : <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	Calciatore 2 : <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
Motivi :	Motivi :

Il DCO :

Il Rappresentante federale :

Il Rappresentante federale :

Gara _____

del giorno ____/____/____ Manifestazione _____

1) IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE HA NOMINATO UN RAPPRESENTANTE UFFICIALE PER LE OPERAZIONI ANTIDOPING ?	
Società ospitante : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Società ospitante : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2) CHI HA SCELTO LA BUSTA DI SICUREZZA (Dirigente Accompagnatore, Medico di squadra, Rappresentante Ufficiale, altro tesserato da specificare, DCO)	
Società ospitante : Società ospitata :	
3) QUANDO SONO STATE SCELTE LE BUSTE DI SICUREZZA ?	
Società ospitante : Società ospitata :	
4) AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLE BUSTE DI SICUREZZA ERANO PRESENTI I RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ?	
Società ospitante : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Società ospitante : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5) CHI HA FIRMATO I VERBALI COME RAPPRESENTANTE UFFICIALE DELLE SOCIETÀ ?	
Società ospitante	Società ospitata
Calciatore 1 :	Calciatore 1 :
Calciatore 2 :	Calciatore 2 :
6) VI È STATA INTERRUZIONE DELL'OBBLIGO DEL CONTATTO VISIVO CON I CALCIATORI ? PER QUANTO TEMPO ?	
Società ospitante	Società ospitata
Calciatore 1 : <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	Calciatore 1 : <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
Calciatore 2 : <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI	Calciatore 2 : <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
Motivi :	Motivi :

Il DCO :

Il Rappresentante federale :

Il Rappresentante federale :